

Codice penale

(Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251)

Codice penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n.1398]

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO OTTAVO. Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio - CAPO SECONDO. Dei delitti contro l'industria ed il commercio

Articolo 515 - Frode nell'esercizio del commercio

In vigore dal 1 luglio 1931

Libro 2 - Dei delitti in particolare Titolo 8 - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio Capo 2 - Dei delitti contro l'industria e il commercio

Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.